REGOLAMENTO (CEE) N. 2170/84 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tabacchi grezzi o non lavorati diversi dal tipo « Virginia » delle sottovoci 24.01 ex A, ex B della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3571/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3571/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per i tabacchi grezzi o non lavorati diversi dal tipo « Virginia », delle sottovoci 24.01 ex A, ex B della tariffa doganale comune, a favore dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4 di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per i tabacchi in questione, entro il limite di un massimale comunitario di 2 550 tonnellate ; che, ai sensi dell'articolo 4 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, all'importazione dei tabacchi in causa, originari di tutti i paesi e territori beneficiari, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale ;

considerando che, alla data del 24 luglio 1984, le importazioni nella Comunità di detti tabacchi originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3571/83 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 30 luglio 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3571/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
24.01 ex A, ex B	Tabacchi grezzi o non lavorati, diversi dal tipo « Virginia »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 172.